

OGGETTO: Comma 3-bis Articolo 49 Decreto Legislativo 231/2007 (Legge Antiriciclaggio) - «A decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, il divieto di cui al comma 1 e la soglia di cui al comma 3 sono riferiti alla cifra di 2.000 euro. A decorrere dal **1° gennaio 2023**, il predetto divieto e la predetta soglia sono riferiti alla cifra di **1.000 euro**.» [...])

Gentile Cliente,

nel richiamare le precedenti informative fornite sull'argomento, Le comunichiamo che – a seguito di nuovo intervento legislativo - la data a decorrere dalla quale il divieto al trasferimento di denaro contante e titoli al portatore, in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano essi persone fisiche o giuridiche, viene **ridotto** a somme complessivamente pari o superiori a **Euro 1.000,00** è stata **prorogata** al **1° gennaio 2023**.

Pertanto sino al **31.12.2022** il limite fissato dall'art. 49, comma 1 viene **mantenuto** a somme complessivamente pari o superiori a **Euro 2.000,00**.

Il personale della Filiale rimane a disposizione per ogni ulteriore informazione e/o chiarimento.

BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA